

## **TI\_GERICHTE 42.2023.11 vom 2. Mai 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-05-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2023.11](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2023.11)

FR: TI\_GERICHTE 42.2023.11 du 2 mai 2023

IT: TI\_GERICHTE 42.2023.11 del 2 maggio 2023

### **Erwägungen**

#### **E. 31**

maggio 2020 l'interessato “ non è più alle dipendenze ” della società e da settembre 2020 “ ad oggi ” percepiva “ la disoccupazione \_\_\_\_\_, alleghiamo per trasparenza dei dati accrediti bancari ” (domanda di prestazioni dell'8 aprile 2021; doc. 4/D). Inoltre nella sentenza 42.2022.63 del 10 ottobre 2022, cresciuta incontestata in giudicato, al consid. 2.4, il Tribunale aveva accertato che “ per quanto concerne il periodo dal 1° gennaio 2021, questa circostanza è stata ribadita il 18 maggio 2021 (doc. 6: “[...] la società dal 01.01.2021 non registra dipendenti , perciò come deve rimborsare questa IPG ai due soci, Sig. RI 1 e Sig.ra \_\_\_\_\_? [...]”); sottolineatura del redattore), il 21 maggio 2021 (“[...] la società dal 01.01.2021 non registra dipendenti , perciò come deve rimborsare questa IPG ai due soci? [...]”, sottolineatura del redattore) ed in parte il 26 maggio 2021 (“[...] Le confermo che i due soci non percepiscono più salario, dal 01.01.2021, e non hanno dipendenti [...]”). Anche nelle richieste di indennità figura che “dal 01.01.2021 la società non presenta più dipendenti” (allegati doc. 9) ” e che nel “ caso di specie in prima battuta la società \_\_\_\_\_ ha affermato che il suo socio e presidente della gerenza RI 1 non era più suo dipendente da fine maggio 2020 e percepiva prestazioni sociali in Italia dal mese di settembre 2020. Negli ulteriori email ha confermato di non avere dipendenti (cfr. il contratto di lavoro dell'insorgente, doc. A7/F, dove figura che l'interessato “in seguito [è] denominato dipendente”) perlomeno dal 1° gennaio 2021, ossia da quando anche l'altra socia, \_\_\_\_\_, secondo l'email dell'8 aprile 2021, non era più alle dipendenze della società. Nell'ultimo scritto del 26 maggio 2021 la società non ha contraddetto quanto asserito precedentemente, ma ha semplicemente confermato che da gennaio 2021 i due soci dell'azienda non hanno più conseguito alcun salario .” In concreto pertanto la buona fede deve essere negata, anche qualora il dovere di informare fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato (cfr. STCA 42.2022.57 del 3 ottobre 2022; cfr. anche STF 9C\_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2 con rinvio alla STF 9C\_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). Infatti, una persona non più alle dipendenze della società che ha chiesto le prestazioni non può in buona fede percepire un'indennità giornaliera che copre proprio la perdita del salario per l'attività non più svolta, come invece avvenuto nella presente fattispecie dal 1° novembre 2020 al 28 febbraio 2021. Chiunque comprende infatti che il versamento dell'indennità per perdita di salario per il coronavirus, come emerge dal nome stesso, è vincolato alla continuazione dell'attività presso la società che ha richiesto la prestazione. Spettava all'assicurato chiedere conferma all'amministrazione circa il diritto effettivo ad ottenere la prestazione erogata. La circostanza che l'amministrazione l'11 maggio 2021 ha emesso delle decisioni con le quali ha riconosciuto le indennità per il periodo litigioso, non è un motivo per ritenere la buona fede, altrimenti l'esame di questa condizione, nell'ambito della richiesta di condono, non sarebbe mai necessario. In queste condizioni la buona fede del ricorrente non può essere riconosciuta. Non è pertanto

necessario esaminare se è adempiuta la seconda condizione per ottenere il condono, ossia l'onere troppo grave (art. 4 OPGA). 2.4. La decisione su opposizione impugnata merita pertanto conferma, senza che sia necessario richiamare l'incarto della Cassa e l'incarto 42.2022.63/64 di questo Tribunale. Alla luce delle chiare risultanze processuali questo Tribunale rinuncia pure a sentire il ricorrente e \_\_\_\_\_. Essi infatti non potrebbero che ribadire quanto già sostenuto nel ricorso e discusso nelle motivazioni della sentenza. Va qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C\_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C\_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C\_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C\_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C\_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C\_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C\_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C\_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Inoltre, per quanto concerne l'audizione stessa del ricorrente, va rilevato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C\_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C\_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C\_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C\_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C\_63/2019, 8C\_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C\_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C\_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C\_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C\_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C\_504/2010 succitata). In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid.

2.8. Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha chiesto l'assunzione di una nuova prova. Ora, come visto in precedenza la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto, in ossequio dell'art. 29 cpv. 2 Cost, il ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C\_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 9C\_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.2; STF 8C\_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C\_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C\_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6). L'audizione dell'assicurato si rivela, pertanto, superflua.

2.5. Con l'emanazione della sentenza, la richiesta di confermare l'effetto sospensivo del ricorso (cfr. comunque doc. III, consid. 1.11), diventa priva di oggetto (cfr. sentenza 9C\_711/2016, 9C\_716/2016 del 9 maggio 2017 consid. 12 non pubblicato in DTF 143 V 130).

2.6. L'art. 61 lett. a LPGa, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L'art. 61 lett. a LPGa enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, l'oggetto della lite sottoposta all'esame del TCA concerne una richiesta di condono. Questo Tribunale rileva che in una sentenza 9C\_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., l'Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni (cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, 4a edizione, n. 70 ad art. 61, pag. 1101 e i riferimenti ivi menzionati). La questione di sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a prestazioni secondo l'art. 61 lett. f bis LPGa non necessita di ulteriori approfondimenti, ritenuto, d'un lato, che nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto, trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30). D'altro lato, anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero comunque imposte spese. In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che "(...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGa, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGa, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGa, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I

227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG , 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107) . Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” . Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.